

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

BELGIO

Legge belga contro gli imbarchi clandestini (28 luglio 1923)

ALBERTO, RE DEI BELGI (*omissis*),

Art. 1. — Chiunque sarà trovato a bordo di un bastimento belga, in qualsiasi luogo, a bordo di un bastimento straniero nelle acque del Regno, senza che egli possa giustificare la sua presenza, sarà punito di prigione da otto giorni a sei mesi e di un'ammenda da ventisei franchi a trecento, o d'una sola di dette pene.

Art. 2. — Chiunque avrà, con qualsiasi mezzo, favorito l'imbarco, il soggiorno a bordo e lo sbarco d'una persona che sia stata trovata a bordo nelle condizioni indicate nell'art. 1., sarà punito delle stesse pene.

Art. 3. — Quando il delinquente trovato a bordo d'un bastimento belga nelle condizioni sopraindicate all'art. 1., non possa essere immediatamente sbarcato, esso sarà, per tutta la durata della sua presenza a bordo, considerato come uomo di equipaggio, costretto senza remunerazione a un lavoro in rapporto colle sue attitudini e sottoposto alle disposizioni disciplinari e penali che reggono i membri dell'equipaggio.

Art. 4. — La procedura stabilita del titolo 3), capitolo 2), della legge del 21 giugno 1849, e, in quanto non sia derogato dalla presente legge, le disposizioni del titolo 1) del Codice penale senza eccezioni del capitolo 7) e dell'articolo 84, sono applicabili alle infrazioni cui essa si riferisce.

Art. 5. — Indipendentemente dagli ufficiali di bordo, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i commissari marittimi, gli ispettori marittimi ed i loro agenti, gli impiegati delle dogane nei porti del Regno dove hanno autorità per esercitare le loro funzioni, nonchè gli agenti consolari del Belgio all'estero, ricercheranno e constateranno le infrazioni previste dalla presente legge.

I loro processi verbali faranno fede fino a prova in contrario.

Promulghiamo la presente legge. Ordiniamo ecc.

BRASILE

Decreto che stabilisce la concessione di favori alle imprese costituite per lo sviluppo della coltivazione del cotone.

Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, considerata la convenienza di promuovere lo sviluppo della produzione del cotone, e vista l'autorizzazione concessa con l'art. 177 della legge n. 4793 del 7 gennaio 1924.

DECRETA :

Art. 1. — Le Imprese o Compagnie legalmente costituite in Brasile per occuparsi dello sviluppo della coltura del cotone e della elaborazione dei suoi sottoprodotti, in condizioni da non permettere l'accaparramento della produzione, potranno godere dei seguenti favori :

a) esenzione dal dazio di entrata per il termine di quindici anni, per :

1° macchine, apparecchi, strumenti e rispettivi accessori propri per il trattamento delle piantagioni e la lavorazione del cotone ;

2° trattori a veicoli per trasporti di strade ordinarie .

3° concimi naturali e chimici, verde-parigi, arseniato di piombo e qualsiasi altro insetticida e fungicida ;

4° macchinari, apparecchi e accessori destinati alla estrazione e preparazione dell'olio di cotone e preparazione della crusca e dei panelli ;

5° strumenti e materiali destinati a laboratori chimici di analisi e ricerche indispensabili ai fini delle Imprese o Compagnie ;

b) trasporto gratuito sulle ferrovie e linee di navigazione del Governo Federale, non solo per i semi selezionati, ma anche per le macchine, apparecchi, strumenti, trattori e veicoli di trasporto, concimi ed insetticidi previsti nel paragrafo a) contribuendo il Governo alle spese di trasporto sulle ferrovie o linee di navigazione di proprietà privata.

c) esenzione di tutte le tasse federali incidenti la coltura ed elaborazione del cotone e fabbricazione dei suoi sottoprodotti ;

d) tariffe ridotte sulle ferrovie e linee di navigazione del Governo Federale per il cotone prodotto e compresso in ragione di 350 chili al metro cubo.

Art. 2. — Le Imprese o Compagnie che volessero godere i favori dei quali tratta l'art. 1, dovranno obbligarsi a quanto segue :

a) coltivare tutti gli anni, a cotone, un minimo di mille ettari, direttamente o a mezzo di associati o di coloni al tanto per cento del prodotto ;

b) installare una fabbrica moderna per lavare i semi del cotone, comprimere, spurgare i semi del cotone, e ciò sullo stesso

terreno delle culture o nelle vicinanze, con capacità minima per preparare in sei mesi la produzione di 5000 ettari piantati a cotone ;

c) distribuire gratuitamente, nella regione nella quale sorgono, metà del seme prodotto e selezionato su una superficie minima di 100 Ea ;

d) permettere al pubblico la visita dei campi dei quali il comma a), fornendo ai visitatori i chiarimenti necessari ;

e) elaborare il cotone prodotto da particolari per il prezzo corrente negli opifici di elaborazione della zona ;

f) assoggettarsi alle direttive ed alla sorveglianza del Servizio del Cotone, al quale saranno ogni anno forniti tutti i dati e le statistiche sui lavori eseguiti: produzione, metodi impiegati, risultati ottenuti, etc.

Art. 3. — L'esenzione dei diritti di importazione, dei quali tratta il n. 1 dell'articolo precedente, solo sarà concessa se le macchine, apparecchi, istrumenti, trattori, veicoli, concimo ed insetticidi non avessero simili in paese.

Art. 4. — Il Governo potrà concedere prestiti mediante garanzia ipotecaria e nei limiti delle somme annualmente stanziare in bilancio, alle Imprese che si propongono di stabilirsi in zone adatte alla coltivazione del cotone e nelle quali ancora non esistano installazioni appropriate, e ciò purchè abbiano ottenuto dallo Stato interessato la riduzione del dazio di uscita per un periodo di tempo uguale a quello della concessione federale.

Art. 5. — Le tariffe ridotte delle quali tratta la lettera d) dell'articolo 1) non dovranno essere inferiori al prezzo reale dei trasporti.

Art. 6. — Il Governo Federale interporrà i suoi buoni uffici perchè i concessionari ottengano, per il termine di 15 anni, riduzioni di imposte e tasse nei singoli Stati e nei municipi che incidano sui loro stabilimenti e prodotti.

Art. 7. — Le Imprese o Compagnie che godranno i favori stabiliti dal presente Decreto, sono obbligate a terminare le loro installazioni nei termini stabiliti dai contratti rispettivi, sotto pena di caducità quando i lavori o servizi resteranno paralizzati per più di 90 giorni consecutivi, salvo caso di forza maggiore provato, a giudizio del Governo, dovendo le stesse in caso di caducità, restituire al Tesoro l'importo delle esenzioni usufruite.

Art. 8. — Si revocano le disposizioni in contrario.

Rio de Janeiro, 26 febbraio 1924.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES
MIGUEL GALMON DU PIN E ALMEIDA
RAPHAEL DE ABREU SAMPAIO VIDAL

REPUBBLICA DI S. MARINO.

Noi capitani reggenti la Repubblica di San Marino, valendoci della facoltà concessa dal Consiglio Grande e Generale, che, nella Sua Tornata delli 27 Settembre 1923, ha appor-
tato modifiche alla legge per l'emigrazione temporanea in Europa e all'annesso regolamento 6 dicembre 1906 ;

ABBIAMO PROMULGATATO E PUBBLICHIAMO :

Legge sull'Ufficio per l'Emigrazione temporanea in Europa

Art. 1. — È costituito in San Marino un *Ufficio per la tutela dell'Emigrazione temporanea in Europa* con lo scopo di raccogliere notizie e informazioni relative alle offerte e alle domande di lavoro all'estero, di favorire il collocamento fuori di paese degli operai sammarinesi disoccupati in patria, di facilitare il loro viaggio, di farli assistere ovunque si rechino, in caso di controversie con gli imprenditori o di infortuni, e di procurare ad essi tutte le indicazioni che sono necessarie a chi va in paese straniero, del quale ignora la lingua, le leggi, i costumi.

Art. 2. — Detto Ufficio verrà disimpegnato da una Commissione ad hoc composta di 5 membri eletti dal Consiglio G. e G. che dureranno in carica per la durata della Legislatura e potranno essere rieletti.

Art. 3. — L'Ufficio d'Emigrazione Sammarinese starà in stretti rapporti con gli Enti affini e comunque tutori dell'emigrazione, con imprese italiane ed estere, invocando allo scopo e se del caso, la cooperazione della Segreteria degli esteri e dei consoli della Repubblica all'estero per viemmeglio favorire gli interessi degli emigranti.

Art. 4. — Infine avrà cura di regolare l'impiego dei fondi relativi alla emigrazione o di darne annuale resconto.

Regolamento.

Art. 1. — La Commissione dell'Ufficio d'Emigrazione ha la facoltà attribuitale dallo Statuto, e nomina ogni anno nel suo seno un presidente e un cassiere che dovranno prestar l'opera loro gratuitamente.

Nomina un segretario che potrà anche essere scelto fuori del proprio seno con gratificazione sui fondi dell'emigrazione.

Art. 2. — Il presidente indice le adunanze quante volte le crede opportune, rappresenta l'Ufficio, fa rispettare le leggi e darà esecuzione ai deliberati della Commissione stessa.

Art. 3. — Il Segretario deve stare in Ufficio la domenica e il mercoledì di ogni settimana, dalle 10 alle 12 a disposizione del

pubblico, deve ricevere le domande e le quote degli emigranti, inviare gli avvisi per le adunanze, stendere i verbali, tenere la corrispondenza e il relativo protocollo, distribuire le richieste di viaggio debitamente firmate dal R. Console italiano, compilare i registri e le statistiche, e porgere agli emigranti tutti gli schiarimenti necessari per le pratiche di viaggio e di residenza all'estero.

Art. 4. — Il Segretario dovrà subito versare le somme esatte al Cassiere e spiccare e firmare volta per volta i mandati d'incasso e di pagamento.

Art. 5. — Gli emigranti debbono essere sammarinesi, debbono corredare a voce e in iscritto la loro domanda di tutte le notizie e le informazioni relative allo stato di famiglia, all'età, alla salute, al mestiere; e sono obbligati a restituire entro tre mesi — dalla loro emigrazione — la metà del sussidio ricevuto.

Art. 6. — Il fondo per l'emigrazione sarà formato dagli stanziamenti annui del Governo, dalle quote degli emigranti, e dalle eventuali sovvenzioni di privati, di Opere Pie e di Enti.

Art. 7. — Ciascun emigrante riceverà un sussidio pel viaggio in ragione della distanza che dovrà percorrere per recarsi sul luogo del lavoro, e verrà munito di richiesta firmata dal Regio Console d'Italia.

Art. 8. — Il Cassiere sarà obbligato tenere un libro per gli incassi e per le spese, depositare nella locale Cassa di Risparmio i fondi che non gli occorrono e stendere alla fine d'anno un particolare rendiconto.

Art. 9. — La Commissione assegnerà i sussidi e indicherà i posti ovè dovranno recarsi gli emigranti per mettersi al lavoro.

Art. 10. — Quegli emigranti che ritorneranno in Patria dopo breve tempo senza giustificato motivo, saranno annotati in apposito Registro e non potranno esigere un nuovo sussidio per emigrazione se non dopo passato un anno dall'effettuato ritorno.

Art. 11. — Il resoconto annuale dovrà essere verificato da un Revisore Governativo.

Dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 1923.

I CAPITANI REGGENTI
GIULIANO GOZI — FILIPPO MULARONI

IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI *ff.*
F. Gozi